

ROMAGNA ACQUE SOC. FONTI



FORLÌ SEDE

Nr.0008289 Data 25/08/2021

Tit. D2 Partenza



**Romagna Acque**

Società delle Fonti

ROMAGNA ACQUE – SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A.

Piazza Orsi Mangelli, 10 47122 Forlì – FC – tel. 054338411 fax 054338400

[mail@romagnacque.it](mailto:mail@romagnacque.it) - [mail@pec.romagnacque.it](mailto:mail@pec.romagnacque.it)

[www.romagnacque.it](http://www.romagnacque.it)

R.E.A. FC 255969 - C.F. E P. I.V.A. 00337870406 REG. IMPR. FC

CAP. SOC. INT. VERS. EURO 375.422.520,90

SOC. CERT. SISTEMI DI GESTIONE

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 50001

**Spett.le Comune di Cesena**

**Settore S.E.F.**

**Servizio Partecipate**

**Piazza del Popolo, 10**

**47521 Cesena – FC -**

*PEC*

[partecipate@comune.cesena.fc.it](mailto:partecipate@comune.cesena.fc.it)

**e p.c.**

**Al Presidente del Coordinamento dei Soci**

**Dott.ssa Anna Maria Galassi**

*PEC*

[liviatellus@legalmail.it](mailto:liviatellus@legalmail.it)

**Oggetto: Deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per l'Emilia Romagna n. 66/2021/VSGO sui piani di razionalizzazione del Comune di Cesena anni 2018-2019-2020 – Riscontro nota Comune di Cesena prot. n. 10963 del 03/8/2021**

In riscontro alla vs. nota prot. n. 10963 del 03/8/2021 acquisita in pari data ns. prot. n. 7740, si forniscono i chiarimenti richiesti.

Si evidenzia che nel sito internet istituzionale sono pubblicati sia la Convenzione ex art. 30 TUEL entrata in vigore il 13 aprile 2018 sia tutti i protocolli di Controllo facenti parti del Modello organizzativo della società ex D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i..

**1. Sull'accorpamento delle reti idriche Unica Reti S.p.A. e Romagna Acque – Aggiornamento sullo stato di avanzamento del Progetto di incorporazione degli asset del ciclo idrico della Romagna.**

Unica Reti SpA è una delle società patrimoniali degli asset idrici coinvolta nel "Progetto di incorporazione in Romagna Acque – Società delle fonti di tutti gli asset del ciclo idrico della Romagna non iscritti nel patrimonio del gestore del servizio idrico integrato".

Gli aggiornamenti in merito allo stato di avanzamento delle attività del citato Progetto di incorporazione sono compiutamente evidenziati nell'ambito della "Relazione sulla gestione 2020" di accompagnamento al "Bilancio di esercizio 2020", «Sezione speciale: I vincoli statutari e di legge per le Società in house, gli indirizzi e gli obiettivi dei soci», par. 6.1).

Ulteriori specificazioni sono riportate nella medesima Sezione, par. 6.1) del "Report semestrale della Relazione previsionale 2021" (ns. prot. n. 7076 del 20/07/2021), approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 97 del 28/07/2021.

Si rinvia dunque agli estratti dei citati documenti riportati nell'ALLEGATO 1 alla presente nota.

## **2. Sullo Statuto di Romagna Acque come approvato e modificato in data 25.6.2019**

In merito al rilievo avanzato dalla Sezione Regionale di controllo per l'Emilia Romagna n. 66/2021/VSGO circa l'asserita non conformità dell'art. 16 del vigente Statuto al dato normativo di cui all'art. 11, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, si ribadisce che l'articolo del T.U.S.P. non impone di riprodurre il proprio contenuto in una pedissequa previsione statutaria. La norma in parola, infatti, si limita a rimettere in capo all'Assemblea dei soci il potere di deliberare in merito alla composizione monocratica o collegiale dell'organo amministrativo, motivando la propria scelta con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza amministrativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi. Come già chiarito con ampia motivazione nelle note inviate ai Comuni soci di Forlì (ns. prot. n. 249 del 12/01/2021) e di Cesenatico (ns. prot. n. 1529 del 10/02/2021), che si allegano alla presente (vedi ALLEGATI 2/A e 2/B), il citato dettato normativo è da ritenersi rispettato da Romagna Acque, avendo l'Assemblea dei soci adeguatamente motivato la propria scelta tanto con riguardo all'adozione della clausola statutaria oggetto di rilievo, quanto con riguardo alla nomina dell'attuale organo amministrativo collegiale, composto da cinque membri.

## **3. Sulle azioni del Comune di Cattolica costituite in pegno a garanzia del credito concesso da Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A. (ora Credit Agricole Cariparma S.p.A.) e successivamente ceduto a favore del Fondo Berenice SPV S.r.l.**

Si rileva che la costituzione in pegno delle azioni del Comune di Cattolica ha avuto luogo nel 1998, allorché lo Statuto (allora vigente) nulla prevedeva in ordine alla possibilità/limitazione di costituzione in pegno delle azioni della Società. L'attuale divieto statutario è frutto di successiva modifica, inopponibile al creditore pignoratorio, posta la natura reale del diritto di garanzia. Come evidenziato nella risposta già fornita a Ravenna Holding S.p.A. che qui si allega (vedi ALLEGATO 3), l'originario creditore pignoratorio ha rinunciato al diritto di voto, sicché anche l'attuale titolare del credito garantito (Fondo Berenice SPV S.r.l.) è esclusivamente legittimato all'esercizio dei diritti patrimoniali (ex art. 2352 c.c.), senza che lo stesso possa in alcun modo influenzare o esercitare un controllo o potere di veto sulle scelte della vita societaria di Romagna Acque.

Si rammenta, infine, che sono attualmente ancora in corso distinti procedimenti giudiziari, avviati dal Comune di Cattolica, volti a contestare la legittimità dell'avvenuta costituzione del diritto di pegno sulle n. 11.007 azioni in proprietà del medesimo Comune.

## **4. Sui rilievi sollevati in relazione alla società partecipata Plurima S.p.A.**

### **a) Trasmissione della deliberazione assembleare di nomina del Consiglio di Amministrazione del 25 maggio 2020.**

Si comunica che il verbale assembleare di nomina degli Amministratori di Plurima S.p.A. del 25 maggio 2020 è stato trasmesso in data 11/5/2021 con comunicazione inviata alla Corte dei Conti sezione regionale Emilia Romagna ed al MEF - Div. VIII Dip. Tesoro - da Plurima S.p.A. prot. n. 37 dell'11.5.2021 (vedi ALLEGATO 4).

### **b) Chiarimenti sull'ultimo comma dell'art. 5 dello Statuto del 18/12/2019**

In relazione all'art. 5 del vigente Statuto di Plurima si rileva che l'attuale articolazione è il risultato della modifica statutaria intervenuta nel 2019.

Come noto, la società è stata istituita ai sensi dell'art. 13, comma 4, del D.L. n. 138/2002, convertito con modificazioni dalla L. n. 178/2002, in relazione a quanto previsto dall'art. 141, comma 1, della L. n. 388/2000.

Il comma 2 dell'art. 5, introdotto nel 2019, esclude espressamente la partecipazione di capitali privati, mentre l'ultimo comma del medesimo articolo rinvia all'art. 13, comma 4, d.l. n. 138 del 2002, a mente del quale «(...), nei casi in cui la realizzazione di schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo avvenga con il concorso finanziario di altri soggetti pubblici o privati, i soggetti titolari del finanziamento pubblico di cui all'articolo 141, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono gestire tali schemi idrici tramite società di cui mantengono la maggioranza incedibile. (...)».

Posta l'esclusione della partecipazione di privati al capitale sociale prevista dal comma 2 dell'art 5, e il rinvio operato dall'ultimo comma al citato art. 13, comma 4, la previsione statutaria oggetto di rilievo deve essere intesa, alla luce di un'interpretazione sistematica, nel senso che ove vi sia la partecipazione di enti pubblici diversi da C.E.R. (quale soggetto titolare del finanziamento pubblico di cui all'articolo 141, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388) la maggioranza incedibile del capitale sociale resta in capo a tale soggetto così come previsto dall'art. 14, comma 4, d.l. n. 138/2002.

Interpretando in maniera sistematica, come diversamente non potrebbe essere, la formulazione del complessivo art. 5 del vigente Statuto, si ritiene che non vi sia incompatibilità tra la disposizione dell'ultimo comma e quanto previsto dal comma 2, restando in ogni caso esclusa la partecipazione di soggetti formalmente e sostanzialmente privati.

In tal senso, dunque, non si ravvisa la stringente necessità di procedere ad un'apposita modifica statutaria.

Gli uffici di Romagna Acque sono a disposizione per ogni chiarimento e approfondimento.



Il Presidente  
(Dott. Tonino Bernabé)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Tonino Bernabé", written over the typed name.

Allegati: c.s.

## **ALLEGATO 1**

**Sull'accorpamento delle reti idriche Unica Reti S.p.A. e Romagna Acque – Aggiornamento sullo stato di avanzamento del Progetto di incorporazione degli assets del ciclo idrico della Romagna.**

### **ESTRATTO – Relazione sulla gestione – Bilancio di esercizio 2020 – Approvato con Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 1 del 26 maggio 2021**

**«6.1) Avanzamento delle attività del "Progetto di incorporazione in Romagna Acque- Società delle fonti di tutti gli assets del ciclo idrico della Romagna non iscritti nel patrimonio del gestore del servizio idrico integrato"»**

*Nel contesto degli adempimenti ex MTI-3 per gli ambiti di Forlì-Cesena e Ravenna, ATERSIR – a seguito di delibera del Consiglio di Ambito del dicembre u.s. – ha trasmesso ad ARERA la motivata istanza per il riconoscimento tariffario del costo del capitale di tutti gli assets idrici iscritti nei bilanci delle società patrimoniali. Di fatto la redazione dell'istanza da parte di ATERSIR tempifica oltre il biennio 2020-2021 l'avvio del "progetto" in termini sia di rimodulazione dei canoni spettanti alle patrimoniali per i beni ex comuni sia di vincoli in capo alle stesse sugli impegni dei relativi importi in investimenti del SII nei territori di competenza con riconoscimento in tariffa di "costi di capitale" contenuti (solo l'ammortamento). Solo a seguito di accoglimento dell'istanza da parte di Autorità, le cui valutazioni saranno disponibili nella prima parte del 2021, potranno essere concretamente valutati e tempificati i successivi steps che porteranno al successivo conferimento in Romagna Acque di tutti gli assets relativi al SII da parte di tutte le società patrimoniali della Romagna, sia quelle interessate dalle suddette istanze e relative agli ambiti territoriali di Forlì-Cesena e Ravenna, che quelle non coinvolte dall'istanza e relative all'ambito di Rimini».*

### **ESTRATTO - Report semestrale della Relazione previsionale 2021 - Prot. n. 7076 del 20.07.2021 – Approvato con deliberazione Consiglio di Amministrazione n. 97 del 28.07.2021**

**«6.1) Avanzamento delle attività del "Progetto di incorporazione in Romagna Acque- Società delle fonti di tutti gli asset del ciclo idrico della Romagna non iscritti nel patrimonio del gestore del servizio idrico integrato. Peso 25% sul totale.**

#### **Rendicontazione obiettivo 2021**

*Alla data di redazione della presente Relazione nessun aggiornamento è da segnalare rispetto a quanto evidenziato nella Relazione sulla gestione del bilancio 2020 alla quale si rinvia integralmente; nello specifico si è in attesa dell'accoglimento dell'istanza presentata da ATERSIR ad ARERA, successivamente potranno essere concretamente valutati e tempificati i successivi steps che porteranno al successivo conferimento in Romagna Acque di tutti gli asset relativi al SII da parte di tutte le società patrimoniali della Romagna, sia quelle interessate dalle suddette istanze e relative agli ambiti territoriali di Forlì-Cesena e Ravenna, che quelle non coinvolte dall'istanza e relative all'ambito di Rimini. Confidando in un esito positivo entro il prossimo settembre delle verifiche in corso da parte di ARERA, è in corso di redazione il planning delle attività necessarie a portare a compimento il progetto, tale fase vede il diretto coinvolgimento dei soci, in particolare di quelli conferenti, per l'individuazione di precisi indirizzi in merito a scelte strategiche sia di governance che di assetti patrimoniali connesse all'attuazione del progetto stesso».*

Romagna Acque -  
Società delle Fonti S.p.A.  
C.F. e P.IVA - Reg. Impr. Forlì-Cesena  
00337870406 - R.E.A. 255969  
Capitale Sociale Int. vers.  
€ 375.422.520,90

Sede Legale  
Piazza Orsi Mangelli, 10  
47122 Forlì  
tel.: 0543.38411  
fax: 0543.38400  
mail: mail@romagnacque.it  
pec: mail@pec.romagnacque.it  
www.romagnacque.it

Società certificata  
Sistemi di gestione  
ISO 9001  
ISO 14001  
OHSAS 18001  
ISO 50001



**Romagna Acque**  
**Società delle Fonti**

ROMAGNA ACQUE SOC. FONTI



FORLÌ SEDE  
Nr.0000249 Data 12/01/2021  
Tit. D2 Partenza

*Allegato 2 A*

**Spett.Le**  
**Comune di Forlì**  
**Direzione Generale**  
Piazza Saffi  
**47121 Forlì**  
**[direzionegenerale@pec.comune.forli.fc.it](mailto:direzionegenerale@pec.comune.forli.fc.it)**

**E, per conoscenza:**  
**Livia Tellus Romagna Holding S.p.A.**  
**[liviatellus@legalmail.it](mailto:liviatellus@legalmail.it)**

Invio per PEC

**Oggetto:**

**Verifica della Corte dei Conti sulla razionalizzazione periodica 2018 e 2019 delle partecipazioni societarie del Comune di Forlì (art. 20 D. Lgs. n. 175/2016) - Delliberazione n. 106/2020/VSGO della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo dell'Emilia - Romagna**

Si richiama la Vs. nota in oggetto del 15 dicembre scorso, assunta agli atti della scrivente Società in data 15.12.2020 prot. n. 12515.

Si premette quanto segue.

**Nell'ambito dell'Assemblea dei Soci del 15.12.2017, in occasione dell'approvazione dello Statuto veniva precisato quanto segue.**

Il Presidente riferisce che la presente Assemblea è stata convocata per sottoporre ai soci le modifiche statutarie previste dal D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. [D. Lgs. n. 100/2017] ed anche ulteriori modifiche finalizzate ad una migliore definizione delle regole di funzionamento della società già preventivamente approvate prima dal Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione n. 110/2017 e successivamente dal Coordinamento soci del 1° dicembre 2017.

Il Presidente prosegue spiegando che la scelta dell'Organo amministrativo collegiale, invece di quello monocratico, peraltro nella sua massima composizione possibile (5 membri), già prevista nello statuto attuale e confermata anche nella proposta di modifica statutaria odierna è motivata da molteplici ragioni:

- a) risponde ad una necessaria ampia condivisione delle scelte gestionali, che derivano dal confronto di più componenti l'organo amministrativo-gestionale, vista anche la numerosissima platea dei Soci, e risultando peraltro opportuno garantire adeguata rappresentanza a ciascuno di essi in una società caratterizzata dal cosiddetto "controllo analogo congiunto";
- b) consente alla società di disporre di un assetto organizzativo adeguato alla complessità ed alla diversificazione delle attività svolte, garantendole competenze ed esperienze diversificate, in funzione delle rispettive capacità e del bagaglio professionale dei consiglieri, anche in relazione alle suddette diverse attività svolte;
- c) risulta maggiormente coerente (rispetto all'alternativa scelta dell'Organo monocratico) con modalità di funzionamento societario formalizzate e strutturate,

grazie a un modello organizzativo che può garantire maggiore effettività al presidio e controllo sulla attività aziendale da parte dei vari organi, nell'interesse degli azionisti pubblici;

d) non incide in maniera rilevante sui costi della società, a fronte dell'ingente dimensione dell'attività svolta dalla stessa e dei connessi ricavi da essa conseguiti.

**Nell'ambito dell'Assemblea dei Soci del 25.06.2019**, in occasione dell'approvazione dello Statuto – tuttora vigente – veniva specificato come di seguito:

Il Presidente ricorda che, con precedente deliberazione assembleare n. 2/2017 in data 15.12.2017, erano state approvate le modifiche/integrazioni, ritenute immediatamente precettive in forza del D.lgs. 175/2016, da apportare allo Statuto societario di Romagna Acque, nel testo elaborato con il supporto del Prof. Massimo Calcagnile ed all'esito di una complessa attività effettuata insieme al Coordinamento dei Soci. A seguito di tale attività, alcuni soci di riferimento (PEC del Comune di Forlì prot. n. 3587 del 26.03.2018), hanno segnalato di essere stati destinatari di raccomandazioni da parte delle Corti dei Conti (deliberazione n. 60/2018/VSGO), in occasione delle verifiche effettuate nell'ambito della ricognizione straordinaria delle partecipazioni. Precisa che il Servizio Affari Societari e Legali della società, pur avendo inviato tempestivamente la predetta deliberazione assembleare alla medesima sezione di controllo della Corte dei Conti (come da nota prot. n. 223 del 09.1.2018), non ha mai ricevuto direttamente, analoghe osservazioni. Dalla lettura della deliberazione citata (pagine 9 - 10), si evince che la Corte dei Conti, incidentalmente, ha mosso un'osservazione allo Statuto della società, riformato proprio in adempimento del D.lgs. 175/2016, con particolare riferimento alla composizione dell'Organo amministrativo. Secondo la Corte dei Conti, la previsione del Consiglio di Amministrazione come Organo amministrativo di n. 5 componenti (contenuta specificatamente all'art. 16 dello Statuto) "va adeguata alle previsioni dell'art. 11 commi 2 e 3' del T.U. n. 175/2016", con Istituzionalizzazione, quale Organo amministrativo, dell'Amministratore Unico e della possibilità, in sede assembleare di, motivatamente, nominare un Collegio. Rammenta, a tale riguardo, che il Gruppo di Lavoro costituito tra la società e gli Enti soci, aveva prescelto motivatamente il Consiglio come Organo statutario, a seguito del cd correttivo (D.lgs. 100/2017), prediligendo una lettura sostanziale e non meramente formale della norma richiamata dalla Corte dei Conti, considerato che: il medesimo art. 11 del D.lgs. 175/2016 prescrive in maniera espressa le disposizioni della norma, da riportare testualmente negli statuti societari (ad esempio lo stesso art. 11 comma 9 lettere da a) a d); che, inoltre, la disposizione in questione stabilisce testualmente, al comma 3 che "l'Assemblea ... (omissis) ... può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile". Il termine adottare utilizzato dal comma 3 si attaglia infatti, a quanto previsto dall'art. 2328 n. 9 c.c. in cui si prevede che l'Assemblea individui direttamente nell'atto costitutivo dell'ente, il sistema di amministrazione adottato. Pertanto, ritiene che la lettura sostanziale del combinato disposto dell'art. 2328 n. 9 c.c. e dell'art. 11 commi 2 e 3 del D.lgs. 175/2016, non escluda la possibilità che, per l'appunto, l'Assemblea decida il sistema di amministrazione consentitole per legge, già nella delibera di approvazione delle modifiche statutarie, purché tale delibera sia motivata come Imperativamente richiesto e che le motivazioni sottese

alla stessa, vengano riesaminate e ribadite in occasione della nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione. Permane, infatti, pur sempre, l'obbligo di invio della deliberazione alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ex art. 11 comma 3 ultimo c.p.v.. Ragioni di prudenza, hanno comunque, fatto propendere, al recepimento delle indicazioni rese da parte delle Corti dei Conti.

**L'Assemblea straordinaria dei Soci del 25 giugno 2019, richiamando le motivazioni a tal fine già individuate nel Verbale della precedente Assemblea straordinaria dei Soci del 15.12.2017, aveva deliberato l'adozione di una clausola statutaria (art. 16.1), che prevedeva che, sulla base delle disposizioni di legge vigenti e della scelta operata dall'Assemblea dei Soci, la Società fosse amministrata, alternativamente, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, di fatto escludendo la seconda possibile composizione numerica alternativa (3 membri) dell'Organo amministrativo prevista (insieme alle altre due appena richiamate - 1 membro e 5 membri) dalla norma di legge (art. 11, commi 2 e 3 del D.Lgs.175/2016).**

La scelta di un Consiglio di Amministrazione con la sola opzione di cinque componenti è stata determinata tenendo conto dei meccanismi per la designazione dei componenti l'Organo amministrativo che devono essere "incrociati" tra lo Statuto e la Convenzione ex articolo 30 TUEL che garantisce agli azionisti il controllo analogo congiunto sulla Società. I Soci, quindi, hanno individuato in forma puntualmente motivata esclusivamente lo schema a 5 Consiglieri, perché la descritta complessità della *governance*, articolata su tanti Soci e tre territori provinciali, aveva la necessità di trovare, nel combinato disposto tra Statuto e Convenzione ex articolo 30 del TUEL, un meccanismo chiaro ed applicabile. Articolare gli equilibri relativi alle designazioni su varie opzioni oltre all'ipotesi dell'Amministratore unico, con schemi di rappresentanza applicabili sia nel caso di tre che nel caso di cinque Consiglieri avrebbe comportato la gestione di un'equazione molto complicata.

Successivamente, il **Coordinamento dei Soci nella riunione del 19 luglio 2019** al punto 1. **FORMA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO, AI SENSI DELL'ART. 11 DEL D.LGS. N. 175/2016 - PROPOSTA**, poiché intendeva confermare l'orientamento già assunto in passato, di **confermare un Organo Collegiale nella sua massima composizione possibile (5 membri)**, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 175/2016, aveva proposto le seguenti motivazioni all'Assemblea dei Soci:

*"Ai sensi degli artt. 13, comma 1, lett. b), e 16, comma 1, del vigente Statuto sociale, si propone di nominare un Organo amministrativo collegiale (Consiglio di Amministrazione di 5 componenti), invece che monocratico, con le seguenti motivazioni: a) è opportuno garantire adeguata rappresentanza ai numerosi Soci, in una società caratterizzata dal cosiddetto "controllo analogo congiunto; b) risponde ad una necessaria ampia condivisione delle scelte gestionali, che derivano dal confronto di più componenti l'organo amministrativo-gestionale, vista anche la numerosissima platea dei Soci; c) consente alla società di disporre di un assetto organizzativo adeguato alla complessità ed alla diversificazione delle attività svolte, garantendole competenze ed esperienze diversificate, in funzione delle rispettive capacità e del bagaglio professionale dei consiglieri, anche in relazione alle diverse attività svolte; d) risulta maggiormente coerente (rispetto all'alternativa scelta*

*dell'Organo monocratico) con modalità di funzionamento societario formalizzate e strutturate, grazie ad un modello organizzativo che può garantire maggiore effettività al presidio e controllo sulla attività aziendale da parte dei vari organi, nell'interesse degli azionisti pubblici; e) non incide sui costi della società, a fronte dell'ingente dimensione dell'attività svolta dalla stessa e dei connessi ricavi da essa conseguiti."*

La successiva **Assemblea dei Soci del 25.07.2019**, il cui verbale è stato trasmesso sia alla Corte dei Conti sia al MEF in data 20.08.2019, nell'ambito della propria deliberazione n. 10/2019 aveva fatto proprie le motivazioni sopra riportate nell'ambito della proposta di nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli altri Amministratori ai sensi dell'art. 16 dello Statuto 25.06.2019.

A fronte di quanto recentemente ed ulteriormente rilevato dalla Corte dei Conti, sezione regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna in merito alle disposizioni statutarie della scrivente Società, si evidenzia che il D.Lgs. 175/2016 impone alle "Società a controllo pubblico", come Romagna Acque, diversi obblighi, molti dei quali sono solo da rispettare, alcuni dei quali, invece, oltre che dover essere rispettati, devono essere anche trasfusi e scritti espressamente in Statuto. Questa seconda tipologia di obblighi - che, come detto, vanno rispettati ma anche scritti espressamente in Statuto, come regole - è molto circoscritta ed è contenuta, principalmente, nell'articolo 11, comma 9, ed è limitata, nel caso specifico relativo all'Organo amministrativo, a quattro precisi obblighi, che Romagna Acque ha già trasfuso nel proprio Statuto, che sono quelli di prevedere in Statuto:

- a) *il divieto di istituire la figura del Vice Presidente, oppure la possibilità di istituirla, ma solo come soggetto vicario e senza specifici compensi per tale ruolo;*
- b) *il divieto di prevedere l'attribuzione di deleghe a più di un amministratore, con la facoltà di darla a un secondo amministratore se questo è il Presidente (che è poi quello che è capitato in questa società);*
- c) *il divieto di istituire ulteriori organi diversi da quelli previsti dal Codice Civile;*
- d) *il divieto di attribuire indennità e/o gettoni di presenza dopo lo svolgimento dell'attività.*

Gli obblighi (in materia di Organo amministrativo delle "Società a controllo pubblico") da trasfondere in Statuto sono questi quattro e sono contenuti nell'articolo 11, comma 9, lettere "a", "b", "c" e "d". Gli altri obblighi, come quello contenuto nell'articolo 11, commi 2 e 3, richiamato dalla Corte dei Conti Emilia - Romagna, oggi (come anche nel recente passato) su Romagna Acque e anche su altre Società, vanno rispettati - e Romagna Acque li sta rispettando - ma non devono essere necessariamente trasposti nel testo dello Statuto. Quindi non è obbligo di legge scrivere nello Statuto di Romagna Acque che la società è amministrata da un Amministratore, ma che può essere anche amministrata da tre o cinque Amministratori. E' obbligo dell'Assemblea dei Soci di Romagna Acque, nel caso in cui scelga, di triennio in triennio, un Organo amministrativo collegiale, formato da più persone, di nominarlo di tre o cinque persone - non di più (e non di quattro e non di due) - di motivare l'eventuale scelta dell'Organo collegiale e di inviare la deliberazione assembleare (motivata) in questione, alla Corte dei Conti, sezione regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna ed alla "Struttura di monitoraggio e controllo" del M.E.F., come previsto dallo stesso articolo 11, commi 2 e 3 e questi obblighi (di motivazione ed invio), da quando esistono, sono stati tutti rispettati (la deliberazione assembleare del 2019 - di nomina dell'attuale

Organo amministrativo collegiale, nella sua composizione massima possibile, di 5 membri - è stata regolarmente motivata ed inviata alla Corte dei Conti ed anche alla "Struttura di monitoraggio e controllo" del M.E.F.), ma non c'è l'obbligo di scrivere in Statuto la possibile alternativa "triplice" prevista dalla norma (Amministratore unico, oppure Consiglio di Amministrazione di 3 membri, oppure Consiglio di Amministrazione di 5 membri), tanto che molti Comuni soci di questa Società (ma anche di altre), a fronte dell'eccezione che hanno già ricevuto dal 2017, reiteratamente, dalla Corte dei Conti, hanno già risposto alla medesima Corte dei Conti che questo obbligo non c'è e la Corte non può quindi imporre di rispettare un obbligo che la legge non pone.

Peraltro, come sopra già indicato, anche la preliminare scelta assembleare di circoscrivere la composizione numerica dell'Organo amministrativo a sole 2 (Amministratore unico e Consiglio di Amministrazione di 5 membri) delle 3 possibili alternative previste dalla norma di legge invocata dalla Corte dei Conti (art.11, commi 2 e 3 del D.Lgs. 175/2016), è stata adeguatamente motivata (con richiamo alle motivazioni già esplicitate nella precedente deliberazione dell'Assemblea straordinaria del 15.12.2017) nella relativa deliberazione del 25 giugno 2019.

In sostanza, quindi, paiono essere state adeguatamente motivate sia la scelta iniziale (dell'Assemblea straordinaria del 25/06/2019, con richiamo a quella precedente del 15 dicembre 2017) di adozione della clausola statutaria in questione (art. 16.1 dello Statuto) sia la successiva scelta dell'Assemblea ordinaria (del 25 luglio 2019) di nomina dell'attuale Organo amministrativo collegiale (5 membri).

Si ritiene, pertanto, che il Comune di Forlì possa rispondere alla Corte dei Conti quanto sopra indicato.

Restando a disposizione per ogni eventualità, si porgono distinti saluti.



Il Presidente  
dott. Tonino Bernabè



Romagna Acque -  
Società delle Fonti S.p.A.  
C.F. e P.IVA - Reg. Impr. Forlì-Cesena  
00337870406 - R.E.A. 255969  
Capitale Sociale Int. vers.  
€ 375.422.520,90

Sede Legale  
Piazza Orsi Mangelli, 10  
47122 Forlì  
tel.: 0543.38411  
fax: 0543.38400  
mail: mail@romagnacque.it  
pec: mail@pec.romagnacque.it  
www.romagnacque.it

Società certificata  
Sistemi di gestione  
ISO 9001  
ISO 14001  
OHSAS 18001  
ISO 50001



**Romagna Acque**  
**Società delle Fonti**

ROMAGNA ACQUE SOC. FONTI



FORLÌ SEDE  
Nr.0001529 Data 10/02/2021  
Tit. D2 Partenza

*Allegato 2B*

Spett.Le  
Comune di Cesenatico  
mail: [riccardo.spadarelli@comune.cesenatico.fc.it](mailto:riccardo.spadarelli@comune.cesenatico.fc.it)

E, per conoscenza:  
Livia Tellus Romagna Holding S.p.A.  
PEC: [liviatellus@legalmail.it](mailto:liviatellus@legalmail.it)

**Oggetto:**

**Informazioni richieste dalla Corte dei Conti per il 2019 La Corte dei Conti con nota del 2/02/2021 nell'esame del questionario sui controlli interni per il 2019, riguardo le società partecipate a controllo pubblico, quindi soggette alle norme contenute nel Testo Unico sulle Società Partecipate D.Lgs. 175/2016 (TUSP)**

A riscontro della Vs. e-mail dell'8.2.2021, assunta agli atti della scrivente Società in pari data (prot. n. 1430), si evidenzia quanto segue.

La Società fornisce specifica informativa sugli adempimenti cui è tenuta per effetto del D.Lgs. 175/2016 sia nei documenti di consuntivo (bilanci di esercizio) che nei documenti di previsione (*budget* e piano triennale), nello specifico nella Relazione sulla Gestione è presente una «Sezione speciale: i vincoli statutari e di legge per le società in house, gli indirizzi e gli obiettivi dei soci». Per quanto concerne l'annualità 2019 si richiama tale paragrafo della Relazione sulla gestione del bilancio di esercizio 2019 e, segnatamente, in relazione a quanto richiesto in relazione ai quesiti n. 1 e 2 si rimanda rispettivamente ai punti 1.a) e 5) della Sezione Speciale, che si riportano di seguito per maggiore chiarezza informativa.

In relazione al punto n. 3 nel confermare l'avvenuta comunicazione della deliberazione assembleare di nomina del Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 11 D.Lgs. 175/2016 si forniscono ulteriori informazioni ricavate dai verbali assembleari.

**Risposta al quesito 1) Monitoraggio riguardante l'attuazione delle norme in materia della gestione del personale (art. 19 TUSP); rimando al punto 1.a della Sezione speciale della relazione sulla gestione bilancio 2019**

*Nell'ambito del Modello di Organizzazione e Gestione, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, la Società ha adottato il "Protocollo di Controllo di selezione, assunzione e gestione del personale. Gestione dei rimborsi spese e dei beni assegnati ad uso promiscuo ai dipendenti" conforme ai principi di cui all'art. 35, comma 3 del D.Lgs. 165/2001; il protocollo è pubblicato sul sito istituzionale della Società.*

*Nel rispetto degli indirizzi impartiti dai soci in materia, la Società è quindi impegnata a svolgere le procedure di selezione ed assunzione del personale dipendente con le procedure individuate nel suddetto protocollo.*

*In attuazione di quanto previsto dall'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 175/2016, il MEF nel maggio 2019 ha trasmesso alla Conferenza Unificata la proposta di Regolamento con gli indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi relativi a cinque fasce per la classificazione delle società a controllo pubblico, determinando per ciascuna fascia il limite dei compensi massimi a cui gli organi devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere sia agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, che ai dirigenti ed ai dipendenti. In base a quanto previsto in tale documento la fascia di riferimento per Romagna Acque sarebbe la 2ª con un tetto massimo di 216.000 euro; si evidenzia che per tutti i*

dirigenti responsabili d'area il trattamento riconosciuto è inferiore al limite fissato in classe 5ª (la fascia per le società più piccole) e per il direttore generale è inferiore al limite fissato in classe 4ª. Si rammenta, peraltro, che la Conferenza Unificata non ha approvato la citata proposta di Regolamento.

In linea con quanto fissato dall'art. 19, comma 5 del D.Lgs. 175/2016, nella prima metà del 2018 è stato sviluppato un progetto di riorganizzazione aziendale volto al recupero di efficienza (con approccio "lean") e alla qualificazione e potenziamento strutturale dell'organizzazione per porre la struttura aziendale in condizioni di dare adeguate risposte a quanto richiesto dal nuovo contesto normativo e della regolamentazione. Il suddetto progetto prevede un piano di assunzioni volte sia al potenziamento dell'organico - anche con figure di profilo specialistico che consentiranno di ridurre attività ad oggi esternalizzate e che, in base ai nuovi adempimenti normativi e della regolamentazione, hanno assunto una rilevanza strategica - sia a gestire un turn over che nel periodo 2018-2021 vede l'uscita di diverse figure, alcune delle quali occupano posizioni "chiave" nell'organizzazione. In merito all'attuazione di tale progetto si è espressa l'Assemblea dei soci con delibera n. 3/2018, a tale organo infatti compete l'aggiornamento degli indirizzi impartiti sulla gestione e sul contenimento dei costi di funzionamento della società (la loro attuazione è in capo al CdA, cui compete per legge la valutazione sull'adeguatezza del modello organizzativo).

Con delibera n. 139 assunta il 9.10.2019, il CdA ha approvato il primo aggiornamento del progetto di riorganizzazione, confermando sostanzialmente l'assetto organizzativo individuato nel "progetto di riorganizzazione", sia in termini di organico a regime, sia in termini di effetti economici positivi complessivi. Tale verifica ha confermato:

- un rafforzamento della struttura in termini quantitativi e qualitativi; l'innalzamento del livello qualitativo è attuato sia tramite l'inserimento di figure esterne che con l'attivazione di percorsi di carriera per il personale già in organico;
- un impatto sul conto economico a saldo positivo in quanto i maggiori costi del personale sono ampiamente compensati da minori costi per servizi esternalizzati e maggiori ricavi di natura tariffaria/capitalizzazione di costi del personale.

La Società attua e rispetta gli indirizzi impartiti dai soci in merito alla gestione e al contenimento dei costi del personale, indirizzi coerenti con le disposizioni normative per le società a controllo pubblico che operano in servizi pubblici locali soggetti ad Autorità di regolazione. Sul costo del personale del 2019 si fornisce la seguente informativa:

	Consuntivo 2019	Budget 2019	Consuntivo 2018
Totale costi del personale	8.886.132	9.125.000	8.683.793

La riduzione del costo del personale tra consuntivo e budget di 238.868 euro è da imputare principalmente a slittamenti nei tempi di ingresso delle nuove assunzioni. L'organico in forza al 31/12/2018 era di 153 unità e al 31/12/2019 è di 159 unità (oltre a n. 3 dimissioni con effetto dal 1/1/2020); il budget prevedeva un organico a fine 2019 di n. 162 unità.

**Risposta al quesito 2) Esistenza di un programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6 TUSP) e relativi indicatori: rimando al punto 5 della Sezione speciale della relazione sulla gestione bilancio 2019**

Con effetto dal 2017 la Società ha adottato uno specifico «Regolamento per la misurazione e la gestione del rischio di crisi aziendale» sia al fine di declinare in modo più puntuale quanto richiesto dall'aggiornato quadro normativo di riferimento (art. 6 commi 2 e 4 del D.Lgs. 175/2016), sia per dare attuazione a un obiettivo assegnato dai soci di rendere più strutturata l'attività di monitoraggio del rischio di crisi aziendale, implementando un vero e proprio sistema "quantitativo" di valutazione del rischio. Il Regolamento definisce il "programma di misurazione del rischio di crisi aziendale" quale strumento idoneo e adeguato a prevenire potenziali rischi patrimoniali, finanziari ed economici, e quindi possibili danni, in capo alla società e ai suoi soci; sono inoltre individuate specifiche responsabilità in merito alle rilevazioni degli indicatori e alla loro trasmissione agli organi competenti (definendo modalità, tempistiche, strumenti di comunicazione, ecc.).

La legge delega 155/2017 darà attuazione alla cd "riforma fallimentare" attraverso l'attuazione di decreti delegati; il nuovo assetto normativo introduce nell'ordinamento innovazioni sostanziali in materia di crisi d'impresa e insolvenza, il 14 febbraio 2019 è stato pubblicato in GU il D.Lgs. 14/2019 che contiene il "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza". La riforma entrerà in vigore in più steps.

Le nuove disposizioni incidono sul codice civile in materia di assetti organizzativi e quindi di responsabilità degli organi sia di governo che di controllo; è compito delle società "...adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell'art.2086 cc, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative". Si passa da un approccio "a consuntivo", basato su interventi successivi ad uno stato di crisi già conclamato, ad un approccio in grado di adottare strumenti di risk assessment e, quindi, prospettico e dinamico che pone attenzione all'adeguatezza dei flussi finanziari prospettici in una logica di "gestione preventiva", volta a individuare indicatori di crisi. Fra gli indicatori significativi si pone attenzione alla sostenibilità del debito da parte dei flussi di cassa attesi, all'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli dei terzi, all'esistenza di ritardi nei pagamenti.

Si segnala che è già consolidato da tempo nei sistemi di gestione aziendali il costante monitoraggio dei suddetti indicatori in quanto le finalità e parte degli strumenti/procedure previsti per prevenire lo stato di crisi aziendale, o perlomeno anticiparne l'aggravamento in uno stadio in cui la situazione sia ancora recuperabile, sono di fatto gli stessi già anticipati dall'art.6 del D.Lgs. 175/2016 per le società a controllo pubblico.

Con delibera n. 135 del 9.10.2019 il CdA ha adottato il «Regolamento per prevenire la crisi d'impresa D.Lgs. 14/2019: assetto organizzativo e sistema di allerta» attraverso il quale ha dato formale evidenza agli organi di controllo (collegio sindacale e società di revisione) in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile che, in relazione alla natura e alle dimensioni aziendali, è ritenuto idoneo a rilevare tempestivamente i segnali della crisi d'impresa e della perdita della continuità aziendale.

In attuazione di quanto previsto nel Regolamento la società tiene monitorati quegli indici che nella prima bozza redatta dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (CNDC) sono ritenuti idonei a individuare una "ragionevole presunzione dello stato di crisi". Secondo il meccanismo individuato dal CNDC è prevista una sequenza gerarchica nei parametri da considerare partendo innanzitutto dalla verifica del patrimonio netto che deve rimanere positivo (se divenuto negativo per effetto di perdite di esercizio, anche cumulate, indipendentemente dalla situazione finanziaria, rappresenta un pregiudizio alla continuità aziendale) e quindi del flusso di cassa prospettico (almeno 6 mesi di previsione) che deve evidenziare la capacità finanziaria della società di far fronte al rimborso dei debiti previsti nello stesso arco temporale; in caso di patrimonio netto negativo e/o flusso di cassa prospettico non in grado di far fronte al rimborso dei debiti (ma anche in presenza di un flusso di cassa previsionale non ritenuto "qualitativamente" adeguato), sono stati individuati n. 5 indici che possono fare ragionevolmente prevedere il manifestarsi di uno stato di crisi dell'impresa; ai suddetti indici sono stati assegnati "valori-soglia di allerta" differenziati per settori di attività. È consigliato considerare significativo il superamento di tutti e cinque gli indici in quanto il superamento di uno solo porterebbe ad una visione parziale e fuorviante. Di seguito gli indici e i relativi "valori-soglia di allerta" per il settore (E) Fornitura acqua, reti fognarie, rifiuti

On.finanz./Rica VI	Patr. Netto /tot.debiti	Att.breve/Pass.b reve	cash flow/attivo	debiti trib.e previd/attivo
2,6%	6,7%	84,2%	1,9%	6,5%

Già con effetto dall'ultimo trimestre 2019 ha trovato compiuta implementazione nei sistemi aziendali quanto previsto nel Regolamento suddetto; si informa che oltre ad un patrimonio netto particolarmente alto e flussi di cassa prospettici che proiettano posizioni finanziarie nette sempre positive, sono stati determinati i valori degli indici suddetti relativamente agli ultimi tre bilanci di esercizio nei termini di seguito esposti che evidenziano con ampi margini lo "stato di salute" della società.

	On.finanz./Rica vi	Patr. Netto /tot.debiti	Att.breve/Pass.bre ve	cash flow/attivo	debiti trib.e previd/attiv o
2017	0,05%	897,25%	348,16%	5,65%	0,65%
2018	0,00%	980,26%	373,82%	7,89%	0,54%
2019	0,00%	1265,74%	423,25%	3,60%	0,35%

**Risposta al quesito 3) Avvenuta comunicazione alla Sezione Regionale della Corte dei Conti della ultima deliberazione assembleare di nomina del Consiglio di Amministrazione in carica a fine 2019, contenente la deroga al principio del previsto Amministratore Unico (art. 11 TUSP)**

Nell'ambito dell'Assemblea straordinaria dei Soci del 15.12.2017, in occasione dell'approvazione dello Statuto, la scelta dell'Organo amministrativo collegiale, invece di quello monocratico, nella sua massima composizione possibile (5 membri) è motivata da molteplici ragioni:

a) risponde ad una necessaria ampia condivisione delle scelte gestionali, che derivano dal confronto di più componenti l'organo amministrativo-gestionale, vista anche la numerosissima platea dei Soci, e risultando peraltro opportuno garantire adeguata rappresentanza a ciascuno di essi in una società caratterizzata dal cosiddetto "controllo analogo congiunto";

b) consente alla società di disporre di un assetto organizzativo adeguato alla complessità ed alla diversificazione delle attività svolte, garantendole competenze ed esperienze diversificate, in funzione delle rispettive capacità e del bagaglio professionale dei consiglieri, anche in relazione alle suddette diverse attività svolte;

c) risulta maggiormente coerente (rispetto all'alternativa scelta dell'Organo monocratico) con modalità di funzionamento societario formalizzate e strutturate, grazie a un modello organizzativo che può garantire maggiore effettività al presidio e controllo sulla attività aziendale da parte dei vari organi, nell'interesse degli azionisti pubblici;

d) non incide in maniera rilevante sui costi della società, a fronte dell'ingente dimensione dell'attività svolta dalla stessa e dei connessi ricavi da essa conseguiti (v. la deliberazione assembleare n. 2/2017, tempestivamente inviata alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, nota prot. n. 223 del 09.1.2018).

Nell'ambito dell'Assemblea straordinaria dei Soci del 25.6.2019, in occasione dell'approvazione delle modifiche allo Statuto - tuttora vigente - sono state recepite le raccomandazioni pervenute ad alcuni soci di riferimento da parte della Corte dei Conti (deliberazione n. 60/2018/VSGO), con particolare riferimento alla composizione dell'Organo amministrativo. Secondo la Corte dei Conti, la previsione del Consiglio di Amministrazione come Organo amministrativo di n. 5 componenti (contenuta specificatamente all'art. 16 dello Statuto) doveva essere "adeguata alle previsioni dell'art. 11 commi 2 e 3 del T.U. n. 175/2016", con istituzionalizzazione, quale Organo amministrativo, dell'Amministratore Unico e della possibilità, in sede assembleare di, motivatamente, nominare un Collegio.

L'Assemblea, richiamando le motivazioni a tal fine già individuate nel Verbale della precedente Assemblea straordinaria dei Soci del 15.12.2017, ha quindi deliberato l'adozione di una clausola statutaria (l'attuale art. 16.1), che prevede che, sulla base delle disposizioni di legge vigenti e della scelta operata dall'Assemblea dei Soci, la Società sia amministrata, alternativamente, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, di fatto escludendo la seconda possibile composizione numerica alternativa (3 membri) dell'Organo amministrativo prevista (insieme alle altre due appena richiamate - 1 membro e 5 membri) dalla norma di legge (art. 11, commi 2 e 3 del D.Lgs.175/2016).

La scelta di un Consiglio di Amministrazione con la sola opzione di cinque componenti è stata determinata tenendo conto dei meccanismi per la designazione dei componenti l'Organo amministrativo che devono essere "incrociati" tra lo Statuto e la Convenzione ex articolo 30

TUEL che garantisce agli azionisti il controllo analogo congiunto sulla Società. I Soci, quindi, hanno individuato in forma puntualmente motivata esclusivamente lo schema a 5 Consiglieri, perché la descritta complessità della *governance*, articolata su tanti Soci e tre territori provinciali, aveva la necessità di trovare, nel combinato disposto tra Statuto e Convenzione ex articolo 30 del TUEL, un meccanismo chiaro ed applicabile. Articolare gli equilibri relativi alle designazioni su varie opzioni oltre all'ipotesi dell'Amministratore unico, con schemi di rappresentanza applicabili sia nel caso di tre che nel caso di cinque Consiglieri avrebbe comportato la gestione di un'equazione molto complicata.

Successivamente, il **Coordinamento dei Soci nella riunione del 19.7.2019** al punto 1. **FORMA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO, AI SENSI DELL'ART. 11 DEL D.LGS. N. 175/2016 - PROPOSTA**, poiché intendeva confermare l'orientamento già assunto in passato, di **confermare un Organo Collegiale nella sua massima composizione possibile (5 membri)**, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 175/2016, aveva proposto le seguenti motivazioni all'Assemblea dei Soci:

*"Ai sensi degli artt. 13, comma 1, lett. b), e 16, comma 1, del vigente Statuto sociale, si propone di nominare un Organo amministrativo collegiale (Consiglio di Amministrazione di 5 componenti), invece che monocratico, con le seguenti motivazioni: a) è opportuno garantire adeguata rappresentanza ai numerosi Soci, in una società caratterizzata dal cosiddetto "controllo analogo congiunto; b) risponde ad una necessaria ampia condivisione delle scelte gestionali, che derivano dal confronto di più componenti l'organo amministrativo-gestionale, vista anche la numerosissima platea dei Soci; c) consente alla società di disporre di un assetto organizzativo adeguato alla complessità ed alla diversificazione delle attività svolte, garantendole competenze ed esperienze diversificate, in funzione delle rispettive capacità e del bagaglio professionale dei consiglieri, anche in relazione alle diverse attività svolte; d) risulta maggiormente coerente (rispetto all'alternativa scelta dell'Organo monocratico) con modalità di funzionamento societario formalizzate e strutturate, grazie ad un modello organizzativo che può garantire maggiore effettività al presidio e controllo sulla attività aziendale da parte dei vari organi, nell'interesse degli azionisti pubblici; e) non incide sui costi della società, a fronte dell'ingente dimensione dell'attività svolta dalla stessa e dei connessi ricavi da essa conseguiti."*

La successiva **Assemblea dei Soci del 25.07.2019**, nell'ambito della propria deliberazione n. 10/2019 aveva fatto proprie le motivazioni sopra riportate nell'ambito della proposta di nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli altri Amministratori ai sensi dell'art. 16 dello Statuto. Il Verbale assembleare è stato trasmesso sia alla Corte dei Conti sia al MEF in data 20.08.2019 (prot. n. 8096/2019).

A fronte di quanto recentemente ed ulteriormente rilevato dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna in merito alle disposizioni statutarie della scrivente Società, si evidenzia che il D.Lgs. 175/2016 impone alle "Società a controllo pubblico", come Romagna Acque, diversi obblighi, molti dei quali sono solo da rispettare, alcuni dei quali, invece, oltre che dover essere rispettati, devono essere anche trasfusi e scritti espressamente in Statuto. Questa seconda tipologia di obblighi - che, come detto, vanno rispettati ma anche scritti espressamente in Statuto, come regole - è molto circoscritta ed è contenuta, principalmente, nell'articolo 11, comma 9, ed è limitata, nel caso specifico relativo all'Organo amministrativo, a quattro precisi obblighi, che Romagna Acque ha già trasfuso nel proprio Statuto, che sono quelli di prevedere in Statuto:

- a) *il divieto di istituire la figura del Vice Presidente, oppure la possibilità di istituirla, ma solo come soggetto vicario e senza specifici compensi per tale ruolo;*
- b) *il divieto di prevedere l'attribuzione di deleghe a più di un amministratore, con la facoltà di darla a un secondo amministratore se questo è il Presidente (che è poi quello che è capitato in questa società);*
- c) *il divieto di istituire ulteriori organi diversi da quelli previsti dal Codice Civile;*
- d) *il divieto di attribuire indennità e/o gettoni di presenza dopo lo svolgimento dell'attività.*

Gli obblighi (in materia di Organo amministrativo delle "Società a controllo pubblico") da trasfondere in Statuto sono questi quattro e sono contenuti nell'articolo 11, comma 9, lettere "a", "b", "c" e "d". Gli altri obblighi, come quello contenuto nell'articolo 11, commi 2 e 3, richiamato dalla Corte dei Conti Emilia-Romagna, oggi (come anche nel recente passato) su

Romagna Acque e anche su altre Società, vanno rispettati - e Romagna Acque li sta rispettando - ma non devono essere necessariamente trasposti nel testo dello Statuto. Quindi non è obbligo di legge scrivere nello Statuto di Romagna Acque che la società è amministrata da un Amministratore, ma che può essere anche amministrata da tre o cinque Amministratori. È obbligo dell'Assemblea dei Soci di Romagna Acque, nel caso in cui scelga, di triennio in triennio, un Organo amministrativo collegiale, formato da più persone, di nominario di tre o cinque persone - non di più (e non di quattro e non di due) - di motivare l'eventuale scelta dell'Organo collegiale e di inviare la deliberazione assembleare (motivata) in questione alla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna ed alla "Struttura di monitoraggio e controllo" del M.E.F., come previsto dallo stesso articolo 11, commi 2 e 3 e questi obblighi (di motivazione ed invio), da quando esistono, sono stati tutti rispettati (la deliberazione assembleare del 2019 - di nomina dell'attuale Organo amministrativo collegiale, nella sua composizione massima possibile, di 5 membri - è stata regolarmente motivata ed inviata alla Corte dei Conti ed anche alla "Struttura di monitoraggio e controllo" del M.E.F.). Tuttavia, non sussiste alcun obbligo di scrivere in Statuto la possibile alternativa "triplice" prevista dalla norma (Amministratore unico, oppure Consiglio di Amministrazione di 3 membri, oppure Consiglio di Amministrazione di 5 membri). In tal senso, si segnala che molti Comuni soci di questa Società (ma anche di altre), a fronte dell'eccezione che hanno già ricevuto dal 2017, reiteratamente, dalla Corte dei Conti, hanno già risposto alla medesima Corte dei Conti che questo obbligo non c'è e la Corte non può quindi imporre di rispettare un obbligo che la legge non pone.

Peraltro, come sopra già indicato, anche la preliminare scelta assembleare di circoscrivere la composizione numerica dell'Organo amministrativo a sole 2 (Amministratore unico e Consiglio di Amministrazione di 5 membri) delle 3 possibili alternative previste dalla norma di legge invocata dalla Corte dei Conti (art.11, commi 2 e 3 del D.Lgs. 175/2016), è stata adeguatamente motivata (con richiamo alle motivazioni già esplicitate nella precedente deliberazione dell'Assemblea straordinaria del 15.12.2017) nella relativa deliberazione del 25.6.2019.


In definitiva, quindi, possono essere state adeguatamente motivate sia la scelta iniziale (dell'Assemblea straordinaria del 25.6.2019, con richiamo a quella precedente del 15.12.2017) di adozione della clausola statutaria in questione (art. 16.1 dello Statuto) sia la successiva scelta dell'Assemblea ordinaria (del 25.7.2019) di nomina dell'attuale Organo amministrativo collegiale (5 membri).

Per le ragioni suesposte, ove dovesse essere sollevata la medesima eccezione da parte della Corte dei Conti, si ritiene che il Comune di Cesenatico possa rispondere nei termini indicati.

Restando a disposizione per ogni eventualità, si porgono distinti saluti.



Il Presidente  
dott. Tonino Bernabé





Romagna Acque,  
Società delle Fonti

ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A.

Piazza Orsi Mangelli, 10 47122 Forlì - FC - tel. 054338411 fax 05433800

[mail@romagnacque.it](mailto:mail@romagnacque.it) - [mail@pec.romagnacque.it](mailto:mail@pec.romagnacque.it)

[www.romagnacque.it](http://www.romagnacque.it)

R.E.A. FC 255969 - C.F. E.P. I.V.A. 00337870406 REG. IMPR. FC

CAP. SOC. INT. VERS. EURO 375.422.520,90

SOC. CERT. SISTEMI DI GESTIONE

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 50001



*Allegato 3*

A  
**Ravenna Holding S.p.A.**  
VIA TRIESTE N. 90/A  
48122 RAVENNA

Invio per PEC / e mail:  
[ravennaholding@legalmail.it](mailto:ravennaholding@legalmail.it);  
[mledda@ravennaholdingspa.it](mailto:mledda@ravennaholdingspa.it)

In riscontro alla Vs. richiesta di precisazioni in merito al rilievo contenuto nel paragrafo 11.9.2. della deliberazione Sezione controllo Emilia-Romagna n. 131 dell'8 giugno 2021, relativa alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie 2017-2021 Comune di Ravenna, si partecipa quanto segue.

Il Comune di Cattolica, in qualità di socio pubblico di Romagna Acque, è attualmente titolare di complessive n. 11.643 azioni di cui n. 11.007 gravate da pegno (nei termini di seguito illustrati) e n. 636 libere da ogni vincolo e nella piena disponibilità dell'ente.

Nel corso del 1998, il Comune di Cattolica, ha costituito in pegno a favore della Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A. (ora divenuta Credit Agricole Cariparma S.p.A., a seguito di fusione per incorporazione) un totale di n. 11.007, per il valore nominale di euro 5.684.675,22, con rinuncia da parte del creditore pignoratizio al diritto di voto ex art. 2352 c.c..

A seguito della notificazione dell'avvenuta costituzione del citato diritto di pegno ad opera del creditore pignoratizio, la Società - sempre nel corso del 1998 - ha provveduto alla relativa annotazione nel Libro soci, specificando l'intervenuta rinuncia da parte del creditore pignoratizio all'esercizio del diritto di voto, il quale spetta esclusivamente all'Ente socio, unico soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea.

Si precisa che il suddetto diritto reale di garanzia è stato costituito dal Comune di Cattolica nel 1998 nella vigenza dello Statuto sociale adottato nel 1994 nell'ambito della trasformazione del "Consorzio acque per le province di Forlì e Ravenna" in Società per azioni a prevalente capitale pubblico, avvenuta il 15 marzo 1994 ai sensi della L.142/1990. Il predetto Statuto si limitava esclusivamente a prescrivere che la quota di partecipazione degli Enti pubblici locali non avrebbe potuto essere inferiore al 60% del complessivo capitale sociale e nulla stabiliva in merito alle possibilità/limitazioni di costituzione in



Allegato 4

**Plurima S.p.A.**

Aut. in partenza n. 37 del 11/05/2021

Società per Azioni  
Sede legale: Piazza Orsi Mangelli, 10 47122 Forlì  
Capitale sociale int. vers. € 150.000,00  
C.F. e P.IVA 03362480406  
Reg. Imprese di Forlì - Cesena n. 03362480406  
REA Fo/Cesena n. 297393  
PEC: plurima-fc@legalmail.it

**Spett.Le**  
**Ministero dell'Economia e delle**  
**Finanze**

c.a. **Direzione VIII del Dipartimento del**  
**Tesoro**

Invio per PEC:  
[dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it](mailto:dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it)

**Spett.Le**  
**Corte dei Conti**  
**Sezione Regionale di Controllo**  
**Alla c.a. dott.ssa Rossella Broccoli**


Invio per PEC:  
[emiliaromagna.controllo@corteconticert.it](mailto:emiliaromagna.controllo@corteconticert.it)

Oggetto:

**Plurima S.p.A. - Assemblea dei Soci del 20 maggio 2020 - Verbale -  
Trasmissione documentazione**

Si trasmette copia del verbale di cui all'oggetto di rinnovo del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei compensi ai Consiglieri.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.



Il Vice Presidente  
Dott. Tonino Bernabè  
*Tonino Bernabè*

Allegato: c.s.

Plurima S.p.A. è società soggetta ad attività di direzione e coordinamento - ai sensi dell'articolo 2497-bis c.c. - da parte del Consorzio di Bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo, con sede in Bologna, Via E. Masl n. 8.

Libro dei verbali  
Assemblea dei Soci  
di PLURIMA S.p.A.  
Sede legale: Piazza Orsi Mangelli n. 10 - 47122 Forlì  
P.IVA 03382480406

3/2020

PLURIMA S.P.A.

*Sede Legale: Piazza Orsi Mangelli n. 10 - 47122 Forlì*

*Capitale Sociale Interamente versato Euro 150.000,00*

*Iscrizione al Registro Imprese di Forlì - Cesena e Codice Fiscale n. 03362480406*

*Iscrizione al Registro Ditte al n. 297393*

*Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento - ai sensi dell'articolo*

*2497-bis c.c. - da parte del Consorzio di Bonifica di secondo grado per il Canale*

*Emiliano Romagnolo, con sede in Bologna.*

~ ~ ~

#### VERBALE DELLA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

IN DATA 25 MAGGIO 2020

- VERBALE N. 2 -

L'anno duemilaventi il giorno venticinque maggio alle ore 10.25 presso la sede sociale in Forlì, Piazza Orsi Mangelli n. 10, come da avviso spedito per raccomandata A.R. e/o PEC ai soci in data 30 marzo 2020 prot. n. 23, si riunisce in seconda convocazione l'Assemblea generale della Società "Plurima S.p.A." in seduta ordinaria per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. APPROVAZIONE BILANCIO AL 31.12.2019;
2. NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEGLI ALTRI AMMINISTRATORI; NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE E DEI SINDACI REVISORI;
3. AFFIDAMENTO INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI ANNUALI;
4. DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI AI SENSI DELL'ART. 2389, 1° COMMA, CODICE CIVILE; DETERMINAZIONE DEGLI EMOLUMENTI AI SINDACI REVISORI EFFETTIVI;

5. DETERMINAZIONE DEGLI EMOLUMENTI RELATIVI ALL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI ANNUALI;

6. VARIE ED EVENTUALI.

A causa della situazione determinatasi a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19, la seduta si tiene anche in videoconferenza nel rispetto delle misure introdotte dal D.P.C.M. 8 marzo 2020 e 22 marzo 2020 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica e dell'art. 106, comma 2, del Decreto Legge 18/2020.

Sono collegati in videoconferenza dalle proprie postazioni, presso le rispettive residenze o luoghi di lavoro, i delegati dei seguenti Enti azionisti: - Consorzio di bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo, titolare di n. 101.580 azioni, pari a complessivi EURO 101.580,00 per una corrispondente quota del 67,72% del capitale sociale, rappresentato dal delegato Direttore Generale dott. Paolo Mannini, come da lettera di delega di C.E.R. in data 14.05.2020 prot. n. 3290, assunta agli atti di Plurima S.p.A.; - Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A., titolare di n. 48.420 azioni, pari a complessivi EURO 48.420,00 per una corrispondente quota del 32,28% del capitale sociale, rappresentata dal delegato Vice Presidente per. Ind. Roberto Blondi, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 13.05.2020 n. 83, come da lettera di delega della società in data 14.05.2020 prot. n. 5104, assunta agli atti di Plurima S.p.A..

Risulta dunque presente, collegato tramite videoconferenza, l'intero capitale sociale.

Sono personalmente presenti i seguenti amministratori (n. 2):

- per. agr. Carlo Carli - Presidente

- dott. Tonino Bernabé - Vice Presidente

Sono inoltre collegati in videoconferenza dalle proprie postazioni, presso le rispettive residenze o luoghi di lavoro, gli amministratori ed i sindaci della società di seguito elencati:

Consiglio di Amministrazione

Consigliere: dott. Massimiliano Pederzoll.

Collegio Sindacale

Presidente: dott. Federico Fidelibus; Sindaci Revisori effettivi: dott. Pier Giorgio Morri e per. agr. Giovanni Filanti.

E' inoltre collegato in videoconferenza dalla propria postazione, presso la propria residenza o luogo di lavoro, in qualità di uditore il dott. Gabriele Rosa, Direttore Amministrativo di C.E.R..

Partecipa il sig. Maurizio Amadori, Addetto del Servizio Affari Societari e Legali di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A..

Ciascuno dei Soci, dei Consiglieri e dei Sindaci video-collegati dichiara espressamente di aver accertato la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione, così come di poter ricevere e trasmettere eventuale documentazione ed ogni Socio di procedere alle votazioni.

Il Presidente dà atto di quanto segue: 1 - che la riunione assembleare si tiene in tele/videoconferenza in conformità a quanto previsto per le Assemblee societarie dall'art. 106, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, con modalità comunque atte a permettere da parte del Presidente stesso di verificare l'identità dei partecipanti, nonché ai Soci, ai Consiglieri ed ai Sindaci di intervenire nel corso della discussione; 2 - che la misura organizzativa si è resa necessaria in considerazione dell'emergenza sanitaria in corso per l'evoluzione

6/2020

pandemica della diffusione del virus Covid-19 (corona virus) e, quindi, per ridurre al massimo il rischio di contagio, anche in ossequio ai Decreti (in particolare al D.P.C.M. 08.03.2020, art. 1, comma 1 lettera "q"), istruzioni e raccomandazioni emanati, a più riprese, dal Consiglio dei Ministri e dalle Autorità civili e sanitarie locali, tesi a tutelare la salute pubblica; 3 - che l'impiego del Software Lifesize ClearSea consente ai Soci, ai Consiglieri ed ai Sindaci che partecipano a distanza di seguire in tempo reale i lavori dell'Assemblea dei Soci, potendo ricevere e trasmettere eventuale documentazione, nonché intervenire alla discussione ed, in particolare, ai Soci di partecipare alle votazioni in modo simultaneo e consapevole; 4 - che la strumentazione utilizzata per la partecipazione in videoconferenza alla presente seduta consente di accertare l'identità e la legittimazione dei Soci, dei Consiglieri e dei Sindaci intervenuti in collegamento audio-video alla riunione così come di constatare i risultati delle relative successive votazioni da parte dei Soci.

Il Collegio Sindacale non ha rilievi in merito.

Assume la Presidenza il Presidente, il quale constata la presenza dell'intero capitale sociale e dunque la regolare costituzione dell'Assemblea a norma dello Statuto e dell'art. 106, comma 2, del Decreto Legge n. 18/2020. Ai sensi dell'articolo 15 dello statuto sociale, l'Assemblea nomina Segretario il sig. Maurizio Amadori, dopodiché il Presidente dichiara aperta la seduta e si appresta ad introdurre gli argomenti all'ordine del giorno.

OGGETTO N. 1

APPROVAZIONE BILANCIO AL 31.12.2019;

Il Presidente cede la parola al Vice Presidente Bernabé, il quale, segnala che il Bilancio al 31.12.2019 di Plurima S.p.A. è stato redatto secondo lo schema

abbreviato ai sensi dell'art. 2435 bis del codice civile. Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta, pertanto, con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio. Il contenuto dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile. Precisa anche che il documento informatico del progetto di Bilancio in formato XBRL è conforme alla tassonomia vigente e risulta già validato nel sistema messo a disposizione dalle Camere di Commercio. La valutazione delle voci di Bilancio, conforme a quanto previsto dagli articoli 2435 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità, è stata eseguita ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività. Gli schemi di Bilancio ed i criteri di valutazione sono determinati secondo quanto disposto dall'art. 2435-bis del codice civile [Bilancio in forma abbreviata]. Passa di seguito a commentare brevemente i dati contenuti nel progetto di Bilancio e rileva che il risultato della gestione evidenzia per l'esercizio 2019 un utile netto pari ad EURO 34.575. Il totale del Patrimonio Netto è di EURO 319.410,00, determinato dal capitale, dalla riserva legale, dalle altre riserve e dall'utile dell'esercizio.

Il Presidente, tenuto conto dei dati esposti dal Vice Presidente Bernabé, propone all'Assemblea dei Soci di destinare l'utile d'esercizio 2019 pari ad EURO 34.575, come segue:

- EURO 1.729 alla riserva legale (pari al 5% dell'utile d'esercizio);
- EURO 32.846 alla riserva straordinaria (pari al 95% dell'utile d'esercizio).

Dopodiché, il Presidente del Collegio Sindacale riassume la relazione del

Collegio, sottoscritta in data 10.04.2020, confermando parere favorevole alla proposta di bilancio deliberata dal Consiglio di Amministrazione in data 26.03.2020.

Al termine, non essendoci interventi, il Presidente mette ai voti la proposta.

Pertanto, l'Assemblea dei soci, vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 26.03.2020, oggetto n. 3, con cui si approvava il progetto di bilancio al 31.12.2019, preso atto della relazione del Collegio Sindacale in data 10.04.2020, che in copia viene tenuta agli atti dell'Assemblea, presenti n. 2 soci, che rappresentano il 100% del capitale sociale pari a n. 150.000 azioni, ad unanimità di voti, palesemente espressi,

delibera

- di approvare il progetto di bilancio al 31.12.2019, costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa in formato XBRL, documenti che in copia vengono tenuti agli atti dell'Assemblea;

- di destinare l'utile d'esercizio 2019 pari ad EURO 34.575 come segue: • EURO 1.729 alla riserva legale (pari al 5% dell'utile d'esercizio); • EURO 32.846 alla riserva straordinaria (pari al 95% dell'utile d'esercizio).

OGGETTO N. 2

NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEGLI ALTRI AMMINISTRATORI; NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE E DEI SINDACI REVISORI;

Il Presidente cede la parola al Vice Presidente Bernabé, il quale introduce l'argomento, come di seguito: in relazione all'articolo 17 dello Statuto vigente, relativo alla composizione dell'Organo amministrativo, *nel rammentare la possibilità di scelta, di triennio in triennio, da parte dei soci, tra un organo*

*amministrativo monocratico (Amministratore unico) ed uno collegiale (Consiglio di Amministrazione, di tre o cinque membri), propone un Consiglio di Amministrazione composto di tre membri, in considerazione del fatto che l'Organo collegiale - pur non comportando maggiori oneri per la società, in quanto gratuito, tanto quanto quello monocratico - può rispondere meglio, rispetto a quello monocratico, alle esigenze di: a) compresenza di competenze diversificate nell'organo amministrativo; b) modalità di funzionamento societario formalizzate e strutturate, in grado di garantire maggiore effettività al presidio e controllo sulla attività societaria da parte dei vari organi, nell'interesse dei due azionisti pubblici; c) maggiore rappresentatività dei due soci in seno all'organo amministrativo; d) condivisione delle scelte tra i due soci della società.*

Il Presidente cede la parola al dottor Paolo Mannini, il quale, in rappresentanza del Consorzio di bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo, precisa che la proposta del Socio rappresentatò recepisce espressamente gli indirizzi assunti dal Comitato Amministrativo del Consorzio nella propria seduta n. 44 del 16 aprile 2020 con provvedimento n. 954/20/DA, con cui l'Organo deliberante ha ritenuto di confermare l'attuale numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione a tre e di designare il dottor Massimiliano Pederzoli ed il perito agrario Carlo Carli, tutti componenti del Comitato Amministrativo del C.E.R. con le cariche, rispettivamente, di Presidente e Vice Presidente Anziano. Tale proposta risponde all'esigenza di rendere disponibili alla società particolari e comprovate competenze tecniche ed amministrative. Riporta anche l'indirizzo, sempre espresso dall'Organo deliberante consortile nella seduta sopra richiamata, di confermare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di Plurima S.p.A. il perito agrario Carlo Carli. Richiamati, inoltre, gli indirizzi assunti

dal Comitato Amministrativo del Consorzio nella propria seduta del 16 aprile 2020 con provvedimento n. 954/20/DA, propone di confermare l'attuale composizione del Collegio Sindacale e di designare quali Sindaci effettivi il dottor Pier Giorgio Morri ed il perito agrario Giovanni Filanti, dando atto dei membri segnalati dal Socio Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. dottor Federico Fidelibus, Presidente del Collegio Sindacale, dott.ssa Silvia Romboli e dott.ssa Daniela Venturi, Sindaci supplenti.

Prende la parola il per. Ind. Roberto Blondi, il quale, in rappresentanza di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A., prende atto delle indicazioni del Socio Consorzio di bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo e, dopo aver precisato che la proposta del socio rappresentato tiene conto espressamente degli indirizzi assunti dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13 maggio 2020 con deliberazione n. 83/2020, propone di designare quale componente del Consiglio di Amministrazione della società il dottor Tonino Bernabé, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.. Riporta, pure, l'indirizzo, espresso dall'Organo deliberante consiliare nella seduta sopra richiamata, di confermare quale Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Plurima S.p.A. il dottor Tonino Bernabé. Tale proposta risponde all'esigenza di rendere disponibili alla società particolari e comprovate competenze tecniche ed amministrative. Riassume, inoltre, l'indirizzo, pure espresso dall'Organo deliberante consiliare nella seduta sopra richiamata, di designare quale Presidente del Collegio Sindacale, di comune accordo con il Consorzio di bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo, il dott. Federico Fidelibus e quali Sindaci Revisori supplenti la dottoressa Silvia Romboli e la dottoressa Daniela Venturi.

Interviene il dottor Paolo Mannini, il quale, in rappresentanza del Consorzio di bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo, prende atto delle Indicazioni del Socio Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A..

Il Presidente, non essendoci altri interventi, mette al voto la seguente proposta di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei componenti del Collegio Sindacale della società, per la durata di tre esercizi, con decorrenza dalla data del 25 maggio 2020 e con scadenza alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022:

Consiglio di Amministrazione = per. agr. Carlo Carli, Presidente; dott. Tonino Bernabé, Vice Presidente; dott. Massimiliano Pederzoli, Consigliere;

Collegio Sindacale = dott. Federico Fidellbus, Presidente; per. agr. Giovanni Filanti, Sindaco effettivo; dott. Pier Giorgio Morri, Sindaco effettivo; dott.ssa Silvia Romboli, Sindaco supplente; dott.ssa Daniela Venturi, Sindaco supplente.

Pertanto l'Assemblea dei soci, rientrando tra le proprie prerogative, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto vigente la designazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, espresso dall'azionista di maggioranza e la designazione del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, espresso dall'azionista di minoranza, presenti n. 2 soci, che rappresentano il 100% del capitale sociale pari a n. 150.000 azioni, ad unanimità di voti, palesemente espressi,

delibera

- di fare proprie le motivazioni individuate dal Vice Presidente per la nomina di un organo amministrativo collegiale (invece che monocratico), sopra indicate, e quindi, ai sensi dell'articolo 17 del vigente statuto sociale, nominare, per il triennio 2020-2022 (fino alla data dell'Assemblea, che approverà il Bilancio dell'esercizio 2022, collocabile, quindi, indicativamente, tra aprile e maggio

12/2020

2023), un organo amministrativo collegiale (Consiglio di Amministrazione di n. 3 persone);

- di nominare, pertanto, per il triennio 2020-2022 (dalla data odierna fino alla data dell'Assemblea, che approverà il bilancio dell'esercizio 2022, collocabile, quindi, indicativamente, tra aprile e maggio 2023), quali membri del Consiglio di Amministrazione della società, i seguenti soggetti:

per. agr. Carlo Carli, nato a Rimini il 04 maggio 1959, ivi residente in Viale Trieste n. 40, Presidente;

dott. Tonino Bernabé, nato a Rimini il 24 ottobre 1974, ivi residente in Via della Zingarina n. 13, Vice Presidente;

dott. Massimiliano Pederzoli, nato a Brisighella (RA) il 5 luglio 1959, ivi residente in Via Rontana n. 6, Consigliere;

- di disporre che, a seguito della conferma di Carlo Carli a componente del Consiglio di Amministrazione della società, di cui è stato nominato Presidente, si intende confermato anche l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza (RPCT) ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della Legge n. 190/2012, dell'articolo 43 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e della delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 con cessazione in data 31.05.2023;

- di nominare per il triennio 2020-2022 (dalla data odierna fino alla data dell'Assemblea, che approverà il bilancio dell'esercizio 2022, collocabile, quindi, indicativamente, tra aprile e maggio 2023), quali componenti del Collegio Sindacale della società, i seguenti soggetti:

dott. Federico Fidelbus, nato a Rimini il 29 settembre 1958, residente a Riccione (RN), in Viale Romagna n. 56, in qualità di Presidente;

per. agr. Giovanni Filanti, nato a Monte Cerignone (PU) il 17 novembre 1952, ivi

residente in Via Cà Marinello n. 2, Sindaco effettivo;

dott. Pier Giorgio Morri, nato a Rimini il 19 gennaio 1951, ivi residente in Viale Zuara n. 21, Sindaco effettivo;

dott.ssa Silvia Romboli, nata a Forlì (FC) il 22 settembre 1967, residente a Bertinoro (FC), in Viale della Resistenza n. 109, Sindaco supplente;

dott.ssa Daniela Venturi, nata a Ravenna il 25 novembre 1963, ivi residente in Via Cliviale n. 18, Sindaco supplente.

Il Presidente dà atto che sono stati resi noti all'Assemblea i curricula e le dichiarazioni di ASSENZA DI SITUAZIONI DI INCONFERIBILITÀ E DI INCOMPATIBILITÀ AI SENSI DELLA LEGGE 190/2012 e s.m.i. - DEL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE - DEL DECRETO LEGISLATIVO 39/2013 e s.m.i. - DEL DECRETO LEGISLATIVO 33/2013 e s.m.i., rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28/12/2000 n. 445 del componenti il Consiglio di Amministrazione ed i curricula e gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti dai Sindaci presso altre società, ai sensi dell'articolo 2400, comma 4, del codice civile, oltre alle dichiarazioni di ASSENZA DI SITUAZIONI DI INCONFERIBILITÀ E DI INCOMPATIBILITÀ AI SENSI DELLA LEGGE 190/2012 e s.m.i. - DEL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE - DEL DECRETO LEGISLATIVO 39/2013 e s.m.i. - DEL DECRETO LEGISLATIVO 33/2013 e s.m.i., rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28/12/2000 n. 445.

I candidati nominati a componenti del Consiglio di Amministrazione ed a componenti del Collegio Sindacale presenti / collegati in video conferenza alla riunione, ringraziando l'Assemblea dei soci, accettano seduta stante la nomina conferita dall'Assemblea dei Soci, dichiarando, ai sensi dell'articolo 2382 del Codice Civile l'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza ed ai sensi

14/2020

dell'articolo 20 del D. Lgs. n. 39/2013 l'insussistenza di cause di Inconferibilità od Incompatibilità in relazione alle rispettive nomine di cui trattasi, e di non rientrare nelle fattispecie di cui all'articolo 53 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., impegnandosi, nel corso dell'incarico, a produrre annualmente una dichiarazione alla società sull'insussistenza di cause di incompatibilità da pubblicare sul sito internet di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A..

OGGETTO N. 3

AFFIDAMENTO INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI ANNUALI;

Il Presidente dà la parola al dottor Paolo Mannini, in rappresentanza del Consorzio di bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo, il quale propone di affidare l'incarico di revisione legale dei conti al Collegio Sindacale sopra nominato per tre anni (dalla data odierna fino alla data dell'Assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio 2022, collocabile, quindi, indicativamente, tra aprile e maggio 2023).

Prende la parola il per. ind. Roberto Biondi, in rappresentanza di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A., il quale condivide la proposta del dottor Paolo Mannini.

Al termine, non essendoci interventi, il Presidente mette al voto la proposta.

Pertanto, l'Assemblea dei soci, presenti n. 2 soci, che rappresentano il 100% del capitale sociale pari a n. 150.000 azioni, ad unanimità di voti, palesemente espressi,

delibera

- di affidare l'incarico di revisione legale al Collegio Sindacale sopra nominato per tre anni (dalla data odierna fino alla data dell'Assemblea che approverà il Bilancio dell'esercizio 2022, collocabile, quindi, indicativamente, tra aprile e

maggio 2023).

OGGETTO N. 4

DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI AI SENSI DELL'ART. 2389, 1° COMMA, CODICE CIVILE; DETERMINAZIONE DEGLI EMOLUMENTI AI SINDACI REVISORI EFFETTIVI;

Il Presidente cede la parola al Vice Presidente Bernabé, il quale introduce l'argomento, richiamando l'articolo 19 del vigente Statuto del 16 dicembre 2019: *"A fronte della particolare natura della società, funzionale alle attività istituzionali dei soci, ai membri dell'organo amministrativo non sarà riconosciuto alcun compenso, ma unicamente il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio."* Propone, quindi, di confermare sia il rimborso spese sostenute a piè di lista e chilometriche con tariffa ACI per le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci nel rispetto del relativo Regolamento vigente in azienda, giusta deliberazione consiliare del 29.03.2004 - Oggetto n. 8 - sia l'erogazione annuale in un'unica soluzione entro il giorno 12 gennaio dell'anno successivo.

Prende la parola il per. ind. Roberto Blondi, il quale, in rappresentanza di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A., concorda con la proposta del Presidente.

Interviene il dottor Paolo Mannini, il quale, in rappresentanza del Consorzio di bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo, condivide la linea illustrata dal Presidente.

Al termine, non essendoci interventi, il Presidente mette ai voti la proposta.

Pertanto l'Assemblea dei soci, presenti n. 2 soci, che rappresentano il 100% del capitale sociale pari a n. 150.000 azioni, ad unanimità di voti, palesemente espressi, approva la proposta del Presidente in ossequio all'articolo 19 del

vigente Statuto del 16 dicembre 2019, ovvero a fronte della particolare natura della società, funzionale alle attività istituzionali dei soci, ai membri dell'organo amministrativo non sarà riconosciuto alcun compenso, ma unicamente il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio nel rispetto del relativo Regolamento vigente in azienda da erogarsi annualmente in un'unica soluzione entro il giorno 12 gennaio dell'anno successivo.

Il dottor Paolo Mannini, in rappresentanza del Consorzio di bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo, in merito ai compensi al Presidente del Collegio Sindacale nonché ai membri effettivi del Collegio stesso, invita il Presidente a mettere ai voti la seguente proposta, che è stata formulata in accordo con il socio Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. e che riconferma gli importi dei compensi attribuiti per il triennio 2014 - 2016, giusta deliberazione assembleare del 05 maggio 2014 - Oggetto n. 4 - e per il triennio 2017 - 2019, giusta deliberazione assembleare del 15 maggio 2017 - Oggetto n. 4 - comprensivi anche degli emolumenti relativi all'incarico di revisione legale dei conti, oltre al rimborso spese sostenute a piè di lista e chilometriche con tariffa ACI per le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei soci nel rispetto del Regolamento vigente sopra menzionato: 1 - per il Presidente il compenso annuo onnicomprensivo è pari ad EURO 6.110,45; 2 - per i restanti due componenti effettivi il compenso annuo onnicomprensivo è pari ad EURO 4.173,64.

Il Presidente del Collegio Sindacale dott. Federico Fidelibus ed i Sindaci dott. Pier Giorgio Morri e per. agr. Giovanni Filanti, collegati in video conferenza, dichiarano di condividere la proposta.

Al termine, non essendoci interventi, il Presidente mette ai voti la proposta.

17/2020

Pertanto l'Assemblea dei soci, presenti n. 2 soci, che rappresentano il 100% del capitale sociale pari a n. 150.000 azioni, ad unanimità di voti, palesemente espressi, approva la proposta sui compensi al Presidente del Collegio Sindacale nonché ai membri effettivi del Collegio stesso.

OGGETTO N. 5

DETERMINAZIONE DEGLI EMOLUMENTI RELATIVI ALL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI ANNUALI;


Il dottor Paolo Mannini, in rappresentanza del Consorzio di bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo, in merito ai compensi annuali onnicomprensivi sopra deliberati, propone, in accordo con il socio Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A., di confermare le determinazioni assembleari del 05 maggio 2014 e del 15 maggio 2017, ovvero che l'importo riferito all'incarico di revisione legale dei conti sia pari ad un terzo del compenso annuo relativo alla carica di sindaco, corrispondente quindi ad EURO 2.036,82 per il Presidente ed EURO 1.391,21 per i restanti componenti effettivi.

Al termine, non essendoci interventi, il Presidente mette ai voti la proposta.

Pertanto l'Assemblea dei soci, presenti n. 2 soci, che rappresentano il 100% del capitale sociale pari a n. 150.000 azioni, ad unanimità di voti, palesemente espressi, approva la proposta sugli emolumenti relativi all'incarico di revisione legale dei conti annuali.

Passando alle varie ed eventuali, nessuno avendo chiesto la parola, e pertanto null'altro essendovi da deliberare, alle ore 10.48 la riunione si conclude, previa stesura, lettura ed approvazione seduta stante del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Maurizio Amadori  


IL PRESIDENTE

(per. ~~per.~~ Carlo Carlì)  




## COMUNE DI CESENA

SETTORE Servizi Economico Finanziari  
Servizio Partecipate

Piazza del Popolo 10 - 47521 Cesena  
Tel: 0547-35.6541/6578  
E-mail: partecipate@comune.cesena.fc.it

PGN 10.9363

Cesena, il 03/08/2021

Al Presidente di Romagna Acque spa  
*Dott. Tonino Bernabè*

Al Presidente del Collegio Sindacale  
*Dott. Gaetano Cirilli*

Al Presidente del Coordinamento Soci  
*Dott.ssa Anna Maria Galassi*

e per c.c. agli altri Enti pubblici soci  
ai Revisori del Comune di Cesena

**OGGETTO:** Deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per l'Emilia Romagna n. 66/2021/VSGO sui piani di razionalizzazione del Comune di Cesena anni 2018 - 2019-2020

Come già reso noto per le vie brevi, la Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna, con la deliberazione in oggetto, che si allega, ha espresso i propri rilievi in merito ai Piani di Razionalizzazione del Comune di Cesena redatti ai sensi dell'art. 20 del D.lgs 175/2016.

Nello specifico, con riferimento a Romagna Acque - Società delle Fonti spa, sul tema accorpamento delle reti idriche Unica Reti Spa e Romagna Acque, la Corte ribadisce l'esigenza di maggiori approfondimenti, ai fini di un possibile riassetto organizzativo che consenta di superare le sia pure parziali sovrapposizioni esistenti. Tali approfondimenti sono stati effettuati e si chiede di condividerli con tutti gli enti soci.

Secondo la Corte, inoltre, lo Statuto andrebbe ulteriormente adeguato in quanto la previsione, non appare ancora conforme al dettato legislativo che prevede, in luogo della presenza, di norma, dell'amministratore unico, la possibilità di un organo collegiale "composto da tre o cinque membri" nominato dall'assemblea con delibera motivata "con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza amministrativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi". Sebbene si ritenga non sia opportuno procedere ad una modifica ad hoc si propone di tenere conto dei suddetti suggerimenti in occasioni di eventuali prossime variazioni.

Questione di rilievo messa in evidenza dalla Corte in relazione alla società riguarda le azioni del Comune di Cattolica date in pegno a soggetti non autorizzati: nonostante l'articolo 8, comma 7, dello Statuto societario preveda il divieto di costituire pegni o usufrutti sulle azioni, da visura camerale risulta che alla data del 14 luglio 2020 il Comune di Cattolica era ancora socio con n. 636 azioni ordinarie. Dalla medesima visura camerale, si evince che il Comune di Cattolica ha, altresì, dato in pegno ulteriori n. 11.007 azioni con prestazioni accessorie pari a nominali euro 5.684.675,22 alla società Berenice SPV srl. Da visura al 19 maggio 2017, risulta che tali azioni erano in pegno presso la Cassa di Risparmio di Cesena spa. Sul punto si chiede di conoscere quali azioni si intendano attivare per risolvere la questione.

Infine, si segnalano le osservazioni sollevate in relazione alla partecipata Plurima Spa. La Corte infatti ha segnalato che la deliberazione assembleare di nomina del Consiglio di amministrazione nella seduta del 25 maggio 2020 non risulta pervenuta alla Sezione, ai sensi di quanto indicato dall'art. 11, comma 3, ultimo periodo, del Tusp (la nomina del Cda in luogo dell'amministratore unico va trasmessa alla Corte). Trattandosi di società in controllo pubblico per la quale non è stata condivisa la qualificazione di società di diritto singolare, si ritiene che la comunicazione sia da effettuare. Secondo la Corte, inoltre, l'ultimo comma dell'art. 5 dello statuto di Plurima, pare contraddire il primo comma dello stesso articolo.

Vi preghiamo pertanto di prendere visione della delibera della Corte dei Conti, che vi trasmettiamo qui in allegato, e di prendere in debita considerazione i rilievi fatti sia in per la società Romagna Acque spa che per Plurima spa.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE  
Dott. Stefano Severi

L'ASSESSORE  
Dott. Camillo Acerbi

